

Corte d'Appello di Palermo - Sezione I civile - Sentenza 25 febbraio 2015 n. 290

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:

- 1) Dott. Rocco Camerata Scovazzo - Presidente
- 2) Dott. Guido Librino - Consigliere
- 3) Dott. Marinella Laudani - Consigliere

dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1492/2013 R.G. di questa Corte di Appello, posta in. decisione nell'udienza collegiale del giorno 12/12/2014 e promossa m questo grado;:

DA

TO.VI., nato a Trapani il 17.5.1962, c.f.: (...) rappresentato e difeso dagli Avvocati An.Si., c.f.: (...) e Ma.Gr., c.f.: (...) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Trapani via (...), in forza di mandato a margine dell'atto, e in Palermo via (...) presso lo studio dell'Avv. Bu.Ma.

APPELLANTE

CONTRO

DI.ST., nata a Trapani il (...), c.f.: (...) ivi residente nella via (...), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Sa.Bo., del foro di Trapani, sito nel viale (...) che la rappresenta e difende, per delega a margine del presente atto.

APPELLATA

Il P.G.: conclude chiedendo, la conferma del provvedimento impugnato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 63 del 30 gennaio - 6 febbraio 2013, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da To.Vi. e Di.St., onerando il primo di corrispondere in favore dell'ex coniuge l'importo di Euro 250,00 mensili a titolo di assegno, divorzile, ed assegnando la casa coniugale alla Di.St, spese compensate.

To.Vi. ha impugnato i capi della sentenza relativi all'assegno divorzile ed all'assegnazione della casa coniugale, chiedendole la revoca, vinte le spese.

Secondo l'appellante non sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile alla controparte per tre ordini di ragioni: reddito percepito dalla Di.St., pari a circa 23.000,00 Euro netti annui, instaurazione di convivenza more uxorio della stessa, obblighi di mantenimento della nuova famiglia da parte dell'appellante.

Ha poi lamentato l'insussistenza dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, in assenza di prole delle parti.

L'appellata, costituendosi, ha eccepito l'infondatezza di tutti i motivi di appello proposti, ha quindi chiesto la conferma della sentenza impugnata. Ciò premesso, in ordine all'assegno divorzile si osserva che "qualora la convivenza more uxorio si caratterizzi per i connotati della stabilità, continuità e regolarità, tanto da venire ad assumere i connotati della cosiddetta famiglia di fatto, connotata, in quanto tale, dalla libera e stabile condivisione di valori e modelli di vita, il parametro di valutazione dell'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione dell'ex coniuge non può che registrare una tale evoluzione, recidendo, finché duri tale convivenza e ferma rimanendo, in questa fase, la perdurante rilevanza del solo eventuale stato di bisogno in sé, ove non compensato all'interno della convivenza, ogni plausibile connessione con il tenore e il modello di vita economici caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, e ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile fondato sulla conservazione di esso" (Cfr. Cassazione civile sez. I 12 marzo 2012 n. 3923).

Ne consegue che il diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile non viene meno tout court in presenza di una convivenza more uxorio del coniuge beneficiario dell'assegno, bensì solo se tale convivenza presenti i caratteri della stabilità, durata e continuità.

Tale ipotesi, a parere di questa Corte, sussiste nella fattispecie in esame. Costituisce infatti circostanza, accertata: dal primo giudice e non contestata dall'appellata che quest'ultima ha instaurato una stabile convivenza che dura da anni, tale da avere i caratteri di una vera e propria famiglia di fatto, come emerge anche dallo stato di famiglia prodotto.

Il Tribunale, richiamando il suddetto orientamento giurisprudenziale, ha tuttavia ritenuto che, ciò nonostante, non viene meno ogni aspettativa all'assegno divorzile. Tale conclusione, oltre ad essere formulata in modo apodittico, si pone in contrasto con il consolidato principio di diritto sopra richiamato, condiviso da questa Corte e la cui corretta applicazione impone la riforma della sentenza sul punto. Anche la seconda censura merita accoglimento,

Com'è noto, la ratio dell'assegnazione della casa coniugale al coniuge che conviva con la prole si basa esclusivamente; sull'interesse della stessa prole (minore o economicamente non indipendente) a mantenere una stabilità domestica ed abitativa. In assenza di prole, come nel caso in esame, di fetta del tutto il presupposto previsto dalla norma.

La sentenza va pertanto riformata revocando l'assegnazione, che è stata disposta in favore della Di.St. senza alcuna motivazione, sul punto.

L'appellata, in qualità di soccombente, va condannata alla rifusione delle spese processuali di questo grado del giudizio in favore dell'appellante, liquidate d'ufficio, in assenza di notula, in

complessivi Euro 1.630,00, di cui Euro 130,00 per spese ed Euro 1.500,00 per compenso professionale oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando,

in riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, n. 63 del 30 gennaio - 6 febbraio 2013, appellata da To.Vi., revoca l'assegno divorzile di Euro 250,00 mensili posto a carico dell'appellante, in favore di Di.St.; revoca l'assegnazione della casa coniugale a Di.St.; conferma per il reato l'impugnata sentenza;

condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali di questo grado del giudizio, in favore dell'appellante, pari a complessivi Euro 1.630,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., liquidate come in motivazione.

Così deciso in Palermo, il 9 gennaio 2015.

Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2015.